



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... X Legislatura

709/A

l.

Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **207** del 10/10/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia n. 551/2017.



RELAZIONE

SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia in un giudizio promosso dalla Società Cooperativa Agricola Zootecnica srl nei confronti della Regione Puglia .

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 10/03/2006 la Società Cooperativa Agricola Zootecnica "San Salvatore" arl, ha convenuto in giudizio l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Alimentazione ed Istituto Incremento Ip e la Regione Puglia al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della Determina n. 136 del 22/06/2005 e dell'annessa nota prot. n. 13376 del 22/06/2005, adottate dal Dirigente dell' IPA di Foggia e , di conseguenza, di sentirsi accertare e dichiarare insussistenti i presupposti della revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in favore della Società ricorrente, pari ad € 277.834,33 e dell'atto di recupero della predetta somma maggiorata di rivalutazione ISTAT e di interessi legali e, per l'effetto, di sentire accertare e dichiarare insussistente ogni obbligo di restituzione delle predette somme e dei relativi accessori in capo alla Cooperativa ricorrente, con condanna degli Enti resistenti al risarcimento dei danni alla medesima cagionati, ove accertati.

Di tali provvedimenti (Determina n. 136 ed annessa nota) l'Attrice ha previamente richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c. la sospensione, concessa con ordinanza del 03/02/2006, introducendo successivamente il giudizio di merito.



La Regione Puglia ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e in ogni caso di revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di sospensione del provvedimento con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

All'udienza del 10 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione sulle contapposte conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Il Tribunale Ordinario di Foggia, Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, con sentenza n. 551/2017 pubblicata il 06/03/2017 ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità della determina n. 136 del 22.06.2005 e della nota n. 13376 del 22/06/2005 del Dirigente dell' IPA di Foggia , Ufficio II (Strutture, Imprese Agricole e Cooperative) . Inoltre ha condannato questa Amministrazione Regionale a *"..... rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano per il giudizio cautelare in € 650,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per per spese generali e per il presente giudizio in € 348,00 per esborsi ed € 10.343,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. , c.p.a. e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore, laddove dichiaratosi antistatario"* .

Con nota prot. AOO/024/3894 del 20/03/2017 l'Avvocatura della Regione Puglia, pervenuta al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ambiente – UPA Foggia il 27/03/2017 prot. 180-15919 invitava l'Ente in indirizzo a voler provvedere al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza al fine di evitare azioni esecutive con aggravii di spesa.

Con nota datata , acquisita agli atti al prot. n. 34148 in data 27/06/2017 (allegato 1), l'Avv. Annarita Armiento e l'avv. Stefano Foglia, hanno inoltrato conteggio dei compensi dovuti come da dispositivo (allegato2), per un importo complessivo di €. 17.223,93 oneri inclusi

Pertanto, per quanto sopra riportato, non resta che procedere con la liquidazione delle spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore della società creditrice si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.

L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Legge Regionale _____ 2017, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia n. 551/2017.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia n. 551/2017, pubblicata in data 06/03/2017, dell'importo complessivo di €.17.223,93 oneri inclusi =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa, derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" €. =17.223,93 oneri inclusi

